

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna)

(2013/16/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati come conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) Il 28 dicembre 2011 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenzia-

menti verificatisi in 423 imprese operanti nella divisione 25 NACE Revisione 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature») nella regione NUTS II del Paesi Baschi (ES21) e ha integrato la stessa con ulteriori informazioni fino al 5 settembre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 1 299 545 EUR.

- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2012, un importo pari a 1 299 545 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.